

GRUPPO VOLONTARI



PROTEZIONE CIVILE

C.F. 93007940153

Via D. Chiesa 14 20020 Dairago -MI-
tel. Presidente 335 5268827 tel. Segretaria 339.1819551
e-mail: pcdairago@libero.it / casolpat@libero.it



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTO

Verbale Assemblea Straordinaria del 07/11/2019

L'anno 2019, il giorno 07 del mese di novembre, alle ore 21,00 presso la sede operativa in Dairago Via Roma 3, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DAIRAGO" per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale dell'associazione;
- 2) varie ed eventuali,

Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig. COLOMBO MARINO, il quale chiama alle funzioni di Segretaria la sig.ra CASOLA PATRIZIA.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti tutti i soci attivi appartenenti all'Associazione. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime, delibera di approvare il Nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con allegato statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art. 8 della Legge 266/91.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Casola Patrizia)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROV. LE di VARESE
Ufficio Territoriale di GALLARATE

Atto Reg. to 12/11/2019

IL PRESIDENTE

(Colombo Marino)

Per delega del Direttore Provinciale ad int.
Antonio Silipo

Il funzionario
Paolo Liga



STATUTO ADEGUATO ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 20 DEL 27.12.2018

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'associazione denominata "Gruppo Volontari Protezione Civile Dairago . Organizzazione di volontariato ODV di seguito, in breve, associazione , L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Dairago (MI) Via Damiano Chiesa 14; e la sua durata è illimitata. L'associazione ha una sede operativa sita sempre nel Comune di Dairago in Via Roma 3.

ART. 2 FINALITA'

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende garantire attività di promozione e sviluppo degli scopi tipici della Protezione Civile quali: tutela del territorio e prevenzione dell'inquinamento ambientale, soccorso alla popolazione colpita da calamità naturali e intervento di antincendio boschivo, prevenzione formazione sui temi di Protezione Civile e supporto e collaborazione a servizi comunali competenti in materia di Tematiche Ambientali e Polizia Locale

ART. 3 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva e principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. e) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni.

2. In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- attività di sopralluogo e intervento operativo in caso di segnalazioni o avvistamento di incendio boschivo;
- attività di sorveglianza ecologica sul territorio e nei Parchi;
- formazione nelle scuole;
- aggiornamento Piani di Evacuazione edifici comunali, supervisione prove pratiche di evacuazione presso edifici scolastici e/o comunali e aggiornamento Piano Emergenza comunale;
- intervento operativo in caso di attivazione per situazione di emergenza:
- attività di supporto con compiti di collaborazione/prevenzione rischi per grandi eventi di carattere comunale;
- messa a disposizione di personale formato per istituire squadra antincendio con attività di contenimento del rischio per eventi, pubbliche manifestazioni e/o feste muniti di divisa a norma di Legge antincendio con la scritta Safety service;
- attività di formazione sui temi di prevenzione, contenimento dei rischi, tutela del territorio;
- realizzazione di disinfestazione e rimozione di nidi imenotteri;

-messa a disposizione di competenze operative e i mezzi dell'associazione a supporto di privati, enti o associazioni che ne richiedano supporto.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati,

ART. 4 ATTIVITA' DIVERSE

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purchè assumono carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ART. 5 RACCOLTA FONDI

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

ART. 6 AMMISSIONI

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche, che interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Maggiori di età

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, quelli che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto, in soci ordinari quelli che vengono ammessi a far parte del consiglio direttivo e i soci Onorari sono tutti coloro i quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito all'Associazione.

4. L'ammissione alla Associazione è deliberata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel registro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve comunicare, entro 60 giorni, le motivazioni all'interessato.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. la quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'associazione stabilisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ogni associato ha diritto di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o a mezzo delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali, di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, di conoscere l'ordine del giorno dell'assemblea, di recedere in qualsiasi momento e di esaminare i libri sociali.

5. Ogni associato ha il dovere di rispettare il presente statuto, attivarsi compatibilmente con le proprie disponibilità con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo, versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

ART. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Non viene restituita la quota associativa o altra somma eventualmente versata dallo stesso, Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. la perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo che prevede l'esclusione di un associato deve comunicare al soggetto interessato il quale può ricorrere contro tale decisione entro trenta giorni all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a difesa dall'interessato.

ART. 9 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza dine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le attività non possono essere retribuite neppure dal beneficiario, ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate.

ART. 10 ORGANI SOCIALI

Gli organi della associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) il Presidente

Gli organi sociali hanno la durata in carica di tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 11 ASSEMBLEA

1. l'Assemblea è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione dei soci,
2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati ed è luogo di confronto e ogni socio ha diritto di voto
3. L' Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta
5. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica da almeno tre mesi.
6. L'assemblea ordinaria ha il compito di eleggere, revocare i componenti del consiglio direttivo; ha il diritto di approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo: di approvare il rendiconto di esercizio; deliberare , quando richiesto, e in ultima istanza sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio, deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

7. L'assemblea straordinaria ha il compito di deliberare sulle modifiche dello statuto, dello scioglimento e la liquidazione dell'associazione.
8. L'assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta all'anno, o comunque ogni volta che si rendesse necessaria per le esigenze dell'associazione.
9. L'assemblea si riunisce altresì su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata dal almeno un terzo degli associati.
10. L'assemblea è convocata almeno 10 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite posta o/a mezzo servizio elettronico. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Essa è validamente costituita se vi è la presenza della metà più uno degli associati iscritti.
11. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alle modifiche dello statuto, dello scioglimento e/o liquidazione dell'associazione.
12. All'apertura della assemblea il Presidente nomina un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
13. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto al voto nella delibera di approvazione del bilancio preventivo e consultivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre persone ad un massimo di cinque, sempre dispari, e non possono far parte del consiglio direttivo gli interdetti, gli inabilitati e/o che è stato condannato,
2. I componenti del consiglio direttivo svolgono l'attività in modo gratuito e rimangono in carica per tre anni rieleggibili,
3. Il consiglio direttivo ha il compito di amministrare curando l'attività sociale, compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la Legge o lo statuto riservano all'assemblea. Fissare l'ammontare della quota sociale, sottoporre alla assemblea per l'approvazione il rendiconto finanziario (spese e incassi) redatto dalla segretaria/tesoriere; accogliere e/o respingere le domande dei nuovi associati e istituire gruppi di lavoro
4. Il consiglio direttivo è convocato almeno 10 giorni prima della riunione nelle stesse modalità di convocazione della assemblea e sono valide quando è presente la maggioranza del consiglio e viene ad ogni riunione redatto apposito verbale.
5. Il consiglio direttivo si riunisce tante volte all'anno quante sono le richieste del Presidente.

ART. 13 IL PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti della assemblea e dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi, da esecuzione alle delibere del consiglio, può aprire e chiudere conti correnti bancari ed autorizzare ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone quietanza liberatoria; convocare e presiedere le

riunioni dell'assemblea, sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; In caso di assenza ne fa le veci il vicepresidente.

Mentre il segretario redige i verbali e, ha la tenuta dei libri sociali e redige il rendiconto finanziario nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs 117/2017 . l'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31/12 di ogni anno e viene redatto dalla segretaria/tesoriere e viene approvato dalla assemblea entro quattro/sei mesi dalla chiusura.

ART. 14 LIBRI SOCIALI

1. l'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti registri sociali:

- libro verbali
- libro associati

ART. 15 RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate della associazione sono rappresentate sono:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici
- c) contributi privati
- d) donazioni o lasciti testamentari
- e) rimborsi derivati da convenzioni
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di modico valore;
- g) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art. 84 D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente;
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dei regolamenti.

ART. 16 BILANCIO

Ogni anno viene redatto un rendiconto finanziario e un rendiconto preventivo con il programma di attività dell'anno da inviare agli Enti competenti quali Provincia e regione.

ART. 17 UTILI

E' fatto salvo il divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristica e di utilità sociale.

ART. 18 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 19 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente da devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolvere alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'A.L. M.', is written on the page.